

Determinazione n. 39/96**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 9 luglio 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 non la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1979, con il quale l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti Pi conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte, in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Manlio Licari e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1994 e 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione a dette Presidenze - oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) per gli esercizi 1994 e 1995, corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Licari

IL PRESIDENTE
f.to Ricci

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA), per gli esercizi 1994 e 1995.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Cenni di richiamo sulla situazione generale dell'Ente. - 3. Gli organi istituzionali e la struttura organizzativa. - 4. Il personale e la relativa spesa. La situazione del fondo per il trattamento di fine rapporto. - 5. L'attività istituzionale ed amministrativa. - 6. I bilanci di previsione e i conti consuntivi. - 7. I risultati finanziari della gestione. - 8. Il conto economico e la situazione patrimoniale. - 9. La situazione amministrativa. - 10. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

I - Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 L. 14 gennaio 1994 n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) per gli esercizi 1994 e 1995 nonchè in ordine a questioni di particolare rilevanza, ancorchè a data corrente.

La precedente relazione - relativa agli esercizi dal 1989 al 1993 - è stata deliberata e comunicata alle due Camere del Parlamento con la determinazione n. 59/95 del 24 ottobre 1995 ¹.

L'INDA figura tra gli enti culturali e di promozione artistica tabellati nella VII categoria di cui alla L. n. 70 del 20 marzo 1975.

¹ In corso di pubblicazione in Atti Parlamentari.

II - Cenni di richiamo sulla situazione generale dell'Ente

Nell'ultima recente relazione la Corte ha dato atto dell'avvio dell'auspicato processo di regolarizzazione delle strutture dell'Ente (cessazione del regime commissariale protrattosi per quattro decenni; nomina del Presidente; costituzione degli organi statutari; previsione dell'organico del personale) e di emanazione delle normative necessarie (regolamento organico approvato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo il 19 marzo 1991; nuovo statuto approvato con D.I. 6 aprile 1992; nuovo ordinamento dei servizi e determinazione dei carichi di lavoro, di cui alla deliberazione n. 49 del 5 aprile 1995 del Consiglio Direttivo), sottolineando altresì come ciò implichi una volontà politica volta alla conservazione dell'I.N.D.A., con conseguente implicito superamento dell'ipotesi di una sua incorporazione nell'Ente Teatrale Italiano (possibilità che la Corte aveva in precedenza ritenuto di sottoporre all'attenzione del Parlamento).

Va comunque evidenziato che la recente L. 30 maggio 1995 n. 203 (recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") - il cui art. 3 prevede fra l'altro il riordino, con regolamenti governativi, degli Enti operanti nel settore dello spettacolo - offre occasione per esplicitazioni al riguardo.

III - Gli organi istituzionali e la struttura organizzativa

1. Nel rinviare alla precedente relazione per quanto concerne le funzioni ed i compensi relativi agli organi istituzionali (Presidente e Vice Presidente; Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori) nonchè la composizione degli organi collegiali, si dà notizia delle variazioni intervenute e delle problematiche insorte fino all'attualità, fornendo altresì taluni dati relativi agli esercizi all'esame.

A) PRESIDENTE

Con D.P.R. 5 giugno 1995 è stato nominato, per la restante durata del quadriennio in corso (1993-1997), il nuovo Presidente dell'Ente, in sostituzione del precedente titolare della carica, deceduto il 14 febbraio 1994.

B) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Ente ha comunicato che l'Assemblea dei soci si è riunita il 24 febbraio 1994 ed il 12 luglio 1995 e che di tali riunioni non sono stati redatti verbali.

Al riguardo occorre rilevare che l'art. 7 dello Statuto prevede che detta Assemblea "è convocata dal Presidente ... almeno due volte all'anno in seduta ordinaria ..." e che la redazione dei verbali va considerato adempimento ineludibile ai fini della puntuale definizione e della conoscibilità delle determinazioni assunte dall'Assemblea.

Nel formulare le relative osservazioni, la Corte deve pertanto richiamare l'Ente al rispetto delle prescrizioni statutarie nonchè del generale principio concernente la necessità della redazione dei verbali delle riunioni, sia pure in forma sintetica e con riguardo all'essenziale (validità delle adunanze; modalità e risultati delle votazioni; formulazione delle determinazioni assunte).

C) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'art. 11 dello Statuto prevede riunioni ordinarie quadrimestrali e straordinarie all'occorrenza.

Il Consiglio si è riunito nove volte nel 1994 ed otto volte nel 1995, con adeguata periodicità nel corso dell'anno; i relativi verbali risultano redatti.

D) COLLEGIO DEI REVISORI

Nella precedente relazione si è già dato notizia della nomina del Collegio dei revisori, effettuata, per il previsto triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1993, integrato con decreto del 13 marzo 1995 per quanto concerne il componente designato dalla Regione Sicilia, a norma dell'art. 14 dello Statuto dell'INDA.

Al riguardo, lo stesso Collegio dei revisori ha ritenuto di evidenziare un possibile contrasto della nomina del suo componente designato dalla Regione con i criteri di legittimità individuati in altre fattispecie da questa Sezione, in quanto trattasi di un libero professionista che non riveste qualifica dirigenziale presso l'Amministrazione regionale designante.

A seguito dell'esperita istruttoria questa Sezione non ritiene sussistano, nella specie, motivi di censura circa l'esercizio di detto potere di designazione, nella considerazione - coincidente con le argomentazioni addotte tanto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto dalla Regione Siciliana - che la norma statutaria ² non fa espresso e specifico riferimento alla qualità di "rappresentante" della Regione del membro da questa designato nè tanto meno richiede come requisito l'appartenenza all'organizzazione del soggetto designante, bensì si limita ad attribuire alla Regione stessa il relativo potere di designazione.

Il Collegio si è riunito quattro volte nel corso di ciascun esercizio finanziario, provvedendo agli adempimenti essenziali alla funzione e formulando, in

² Art. 14, 1° comma dello Statuto: "Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto è costituito da tre revisori, designati uno dal Ministero del Tesoro, uno dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo e uno dalla Regione Siciliana".

occasione delle (allegate) relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, puntuali osservazioni e suggerimenti relativi ai documenti contabili ed alla gestione nel suo complesso ³.

Deve rilevarsi, peraltro, che le pronunce del Collegio dei revisori sui conti consuntivi risultano rese dopo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, con ciò discostandosi dall'iter procedimentale previsto dall'art. 32 D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 per la formazione di detti documenti contabili e nel quale la relazione dei revisori - tenuto anche conto del disposto di cui agli artt. 2403 e 2429 del codice civile - deve essere redatta su uno schema di bilancio e cioè su un atto non definitivo e, come tale, suscettibile di modifiche.

La Sezione quindi, nel formulare la relativa censura, ribadisce il principio - già in altra occasione affermato ⁴ - che tale relazione deve sempre precedere la deliberazione sul conto consuntivo, in considerazione che essa si atteggia come atto prodromico di quello definitivo (il quale deve poter recepire le osservazioni e le proposte dell'organo interno di controllo) ed inteso a fornire all'organo deliberante compiuta conoscenza dei riscontri effettuati; ciò anche al fine di evitare che, diversamente, i possibili o necessari successivi interventi dell'Autorità di vigilanza comportino ulteriore dispendio di attività e ritardi operativi.

Va precisato altresì che l'identità della "ratio" evidenziata consente di ritenere applicabile l'affermato principio anche con riguardo alle relazioni del Collegio medesimo sugli schemi di bilancio preventivo.

2. La struttura organizzativa dell'Istituto era costituita (delibera n. 49 del 5 aprile 1995) dai seguenti quattro servizi, concentrati tutti nella sede operativa di Siracusa ⁵:

- Affari generali e personale
- Amministrazione e contabilità

³ Si veda, in particolare l'allegato verbale n. 210 del 19 aprile 1996, concernente il consuntivo 1995.

⁴ Determinazione n. 35/94 del 12 luglio 1994, concernente la relazione sulla gestione dell'Ente nazionale risi per gli esercizi 1992 e 1993.

⁵ A termini dell'art. 4 dello Statuto, "l'Istituto ha sede legale in Roma, e l'Ufficio amministrativo ed operativo in Siracusa".

- Cultura, Biblioteca, Editoria e Scuola di Teatro
- Attività teatrali.

Peraltro, ne è stata successivamente prevista ⁶ - in conseguenza della riduzione della pianta organica, di cui si dirà in prosieguo - la contrazione a due soli servizi, e precisamente:

- servizi generali (affari generali - personale - contratti - contabilità - gestione delle risorse - soci)
- servizi culturali (attività teatrali - scuola di teatro - Festival dei giovani - congresso internazionale - Rivista "Dioniso" - conferenze, incontri, seminari e mostre - biblioteca).

Non è stato ancora costituito alcun ufficio di controllo interno, quale previsto dall'art. 20 D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 6 D.Lvo 18 novembre 1993 n. 470), in quanto allo stato la carenza di personale (due soli dipendenti di ruolo, di cui uno destinato alla sede di Roma) non lo consente ⁷.

⁶ Delibera C.D. n. 69 del 19 ottobre 1995, concernente approvazione del bilancio di previsione 1996.

⁷ Chiarimenti forniti dall'Ente con nota n. 1279 del 30 novembre 1995.

IV - Il personale e la relativa spesa. La situazione del fondo per il trattamento di fine rapporto

1. Con deliberazione n. 67 del 19 ottobre 1995 del Consiglio Direttivo - tenuto conto di quanto osservato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del Tesoro - l'organico del personale è stato stabilito (in riduzione rispetto alla originaria proposta che prevedeva undici unità, a sua volta riduttiva della consistenza di venticinque unità, di cui al regolamento organico) come appresso indicato; detta deliberazione risulta approvata con nota n. 1511 in data 5 marzo 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo.

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE ORGANICA
VIII - Funzionario di amm/ne	1
VI - Assistente di amm/me	3
V - Operatore di amm/ne	2
III - Ausiliario di amm/ne	1
Totale	7

La corrispondenza di tale ridotta previsione alle effettive esigenze funzionali dell'Ente andrà, comunque, verificata nel corso dei futuri esercizi ed a seguito delle eventuali assunzioni ⁸; si riportano, intanto, i dati relativi al personale in servizio al termine degli esercizi in esame:

⁸ La deliberazione n. 77 del 19 ottobre 1995, concernente concorsi pubblici, concorsi interni ed assunzioni dirette, non è stata approvata, in quanto il Ministero del Tesoro ha rilevato il mancato rispetto dei vincoli posti in materia dall'art. 3 comma 8 L. 24 dicembre 1993 n. 537, dall'art. 22 L. 23 dicembre 1994 n. 724 e dall'art. 1 comma 4 L. 28 dicembre 1995 n. 549. Con nota n. 437 del 21 marzo 1996 l'INDA ha chiesto che venga disposta una deroga al blocco delle assunzioni e che siano autorizzati i concorsi interni per il passaggio di livello.

QUALIFICHE	UNITA' IN SERVIZIO	
	Al 31.12.1994	Al 31.12.1995
VIII	=	=
VI	1	1
V	1	2
III	=	1
Totale	2	4

Al riguardo, occorre precisare che l'incremento di due unità (assunte il 6 novembre 1995) è poi venuto meno per il tempestivo annullamento dei relativi provvedimenti, in conformità alle osservazioni del Ministero del Tesoro ⁹ e che la questione circa la legittimità degli inquadramenti delle due restanti unità di personale (questione già evidenziata nella precedente relazione) è ormai ritenuta ¹⁰ superata dall'intervenuta approvazione ¹¹ della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 66 del 27 settembre 1995, con la quale i due dipendenti predetti sono stati inquadrati rispettivamente nella IV e nella V qualifica funzionale, anzichè nella V e nella VI.

La spesa complessiva per il personale (stipendi e altri assegni fissi; compensi per lavoro straordinario; indennità di missione; oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente) ammonta a L. 210,2 milioni per il 1994 ed a L. 370,1 milioni per il 1995, cifre comprensive anche dello stipendio del Direttore Generale (nominato, per un triennio, il 25 novembre 1993), ammontante a L. 71,5 milioni per il 1994 ed a L. 78,9 milioni per il 1995.

La differenza nell'entità della spesa, rilevabile nei due esercizi in esame, è riferibile per la quasi totalità all'utilizzazione a tempo determinato, nel corso dell'esercizio 1995 e per periodi limitati e variabili, di sette unità di personale di sesta qualifica funzionale.

⁹ Vedasi l'allegata relazione dell'INDA al rendiconto finanziario 1995.

¹⁰ Nota n. 1763 del 18 marzo 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Spettacolo - Ufficio III - Prosa.

¹¹ Nota n. 1510 del 5 marzo 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Spettacolo - Ufficio III - Prosa.